



COMUNE DI POZZONOVO
Provincia di Padova

-- 0 0 0 --

AREA AMMINISTRATIVA

prot. 1289

Pozzonovo, li 03/03/2016

AII'INPS
DIREZIONE CENTRALE – ROMA
PRESTAZIONE A SOSTEGNO DEL REDDITO
a mezzo PEC: dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it

AII'INPS
DIREZIONE PROVINCIALE
DI PADOVA
a mezzo PEC: direzione.provinciale.padova@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.) ed erogato dall'INPS - Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010. Richiesta chiarimenti.

Con riferimento all'assegno in oggetto evidenziato, la cui istruttoria e concessione è a carico del Comune ma la cui erogazione è a carico dell'INPS, al fine di evitare che lo scrivente Comune eroghi benefici economici in difformità alle indicazioni impartite da codesto ente, con responsabilità dirette a carico degli uffici, si chiede a codesta Direzione quanto segue.

Con circolare n. 35 in data 09/03/2010 a firma del Direttore Generale dell'INPS, l'Istituto provvedeva ad istruire i propri uffici, ma anche altri enti, circa il corretto adempimento dell'istruttoria da parte dei Comuni. Tale circolare, che veniva con vari mezzi portata a conoscenza anche dei Comuni, tra l'altro, testualmente recita:

(...) "Deve ritenersi, pertanto, superato l'orientamento in precedenza emerso in base al quale le domande di assegno non perfezionate entro il termine di sei mesi non potevano essere accolte. Si sottolinea, comunque, che il possesso del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini della concessione dell'assegno e che, pertanto, in ogni caso, solo a seguito della presentazione del titolo il Comune procederà a trasmettere all'Inps i dati relativi alle domande sospese ai fini del pagamento dell'assegno.

*In forza delle soluzioni concordate, si precisa infine che sono ammesse a beneficiare dell'assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso della **carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano)**, di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della **carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro**, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007. Si rammenta che per "familiare" devono intendersi: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero degli Interni, punto 2)."(...).*

"Per quanto non espressamente modificato dalla presente circolare, rimangono ferme le istruzioni contenute in precedenti circolari e messaggi."¹

Tutto ciò premesso, in ossequio a quanto disposto dalla citata circolare, i Comuni erano legittimati, al fine di non favorire erogazioni di prestazioni che potevano ben essere giudicate da codesto Istituto come indebite - e quindi possibile fonte di responsabilità da parte del soggetto che avesse, in violazione di circolare, reso possibile l'erogazione del beneficio -, ad escludere dal beneficio in argomento le richiedenti extracomunitarie non in possesso della carta di soggiorno o del permesso UE per lungosoggiornanti.

A fronte dei provvedimenti di diniego dell'assegno in parola per carenza del requisito relativo al possesso del titolo di soggiorno utile (carta di soggiorno o permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, con scadenza a tempo indeterminato), numerose cittadine extracomunitarie, sprovviste di tali titoli di soggiorno per lungosoggiornanti, hanno presentato ricorso presso le sezioni lavoro di vari Tribunali al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno.

Come dovrebbe essere noto a codesto Istituto, numerosi Tribunali (*ex multis*: sez. lavoro di Tivoli, Alessandria, Padova, Verona, ecc.), con sentenze di primo grado più o meno recenti hanno riconosciuto la legittimità del contributo pur in assenza dei titoli relativi alla carta di soggiorno permanente o permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, giudicando sufficiente il possesso, in capo alla madre richiedente, di regolare permesso di soggiorno (ancorché con scadenza a tempo determinato), ritenendo inoltre discriminatorio il diniego del beneficio alla luce, *in primis*, di quanto previsto dalla Direttiva 2011/98 e dagli Accordi Euro-Mediterranei. La predetta circolare n. 35 del 09/03/2010 fornisce quindi indicazioni che contrastano, allo stato attuale, con tali numerose sentenze.

Con la presente si chiede pertanto a codesta Direzione, che eroga materialmente il contributo agli interessati, di dare indicazioni circa l'attuale validità delle indicazioni contenute nella circolare in argomento.

Essendo necessario provvedere in tempi brevi a dare una risposta ad alcuni cittadini che hanno presentato istanza per detto beneficio, si attende entro trenta giorni dal ricevimento della presente indicazione a riguardo, anche al fine di evitare ricorsi da parte dei richiedenti.

Decorso tale termine senza alcun inequivoco riscontro a riguardo, questo ufficio, in adesione alle varie sentenze e al fine di evitare al Comune contenziosi con probabile soccombenza, provvederà a concedere l'assegno alle cittadine extracomunitarie richiedenti in possesso di regolare permesso di soggiorno ancorché a tempo determinato (fermo restando il possesso in capo al richiedente di tutte le altre necessarie condizioni e presupposti), disapplicando le indicazioni di cui alla predetta circolare INPS n. 35/2010, che si prega, se del caso, di rettificare quanto prima.

Confidando nel necessario chiarimento, si porgono distinti saluti.



Il Responsabile di Servizio

dott. Alberto Baldo

Comune di Pozzonovo (PD)

via Roma n. 26

35020 POZZONOVO

P.E.C. protocollo@pec.comune.pozzonovo.pd.it

¹ Nota: la carta di soggiorno permanente ora è da intendersi come permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (durata illimitata).